



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese

3700/2513

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.P.R. n. 95 del 19 maggio 2010, art. 5, punto 5, lettere b) “(la Direzione Generale) ... *cura la diffusione della scienza, della tecnologia*” ed f) “*adotta le opportune iniziative per agevolare l’attività presso università ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonché l’attività presso università ed enti di ricerca stranieri di docenti e ricercatori italiani*”;
- VISTO** il D.M. n. 1202/2753 del 17 dicembre 2021 “Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, conformemente al D.P.R. n. 95 del 19 maggio 2010, come modificato dal D.P.R. n. 211 del 19 novembre 2021: art. 10, comma 1, punto b) *Il Direttore generale per la promozione del sistema Paese è coadiuvato da Ufficio IX: cooperazione scientifica bilaterale*;
- VISTO** il D.P.R. n. 76 del 27 dicembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024, reg. 99, di nomina del Min. Plen. Mauro Battocchi a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese;
- VISTE** le Leggi di ratifica degli Accordi e relativi Protocolli esecutivi tra l’Italia e i Paesi esteri aventi ad oggetto le collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;
- VISTA** la Legge 401/1990 sulla Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, art. 20 (“... *possono essere concessi contributi, d’intesa con il Ministero dell’Università e della Ricerca, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei Protocolli di cooperazione bilaterale in materia ...*”);
- VISTA** la normativa in materia di contabilità generale dello Stato e di amministrazione del patrimonio derivante dai Regi Decreti n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924, la Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante innovazioni in tema di contabilità e finanza pubblica, nonché i più recenti orientamenti espressi dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dalle ultime Leggi di stabilità;
- VISTI** l’art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, secondo cui “*La concessione di sovvenzioni, contributi ... e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione ... dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi*”) e gli artt. 4, 5, 6 della medesima Legge, nonché l’art. 25 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 relativo alla pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;
- CONSIDERATO** che le collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e tecnologica rivestono carattere prioritario nelle relazioni internazionali, in quanto strumento essenziale per lo sviluppo socio-economico e culturale a livello mondiale, nonché fattore irrinunciabile per l’innalzamento del tenore di vita e per il mantenimento della pace;
- CONSIDERATO** che a tal fine si rendono necessarie attività sia propedeutiche alla stipulazione di accordi bilaterali, sia successive al fine della loro realizzazione ed ulteriore ampliamento anche a Paesi con cui non vi siano ancora accordi in tal senso;
- VISTI** i Decreti n. 3600/2539 del 22 luglio 2021 e 3700/2508 del 23 giugno 2023;

DECRETA

- Allo scopo di attuare e sviluppare la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, tramite l'Ufficio IX, può sostenere tutte le spese in Italia e all'estero sia propedeutiche allo sviluppo dei programmi bilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica, sia ad essi conseguenti e rivolte all'esecuzione dei programmi bilaterali, all'implementazione delle attività derivanti dagli accordi e dagli impegni di cui sopra e allo sviluppo ulteriore della cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico. Tali spese afferiscono alle fasi istruttorie, preparatorie, promozionali ed attuative dei programmi in questione ed includono le attività di monitoraggio dei programmi bilaterali di ricerca e sviluppo nonché le attività di promozione e diffusione dei risultati conseguiti. Sono comprese tutte le spese di natura strumentale ed accessoria quali, a solo titolo d'esempio, le spese di pubblicità nei Bandi, creazione, stampa e diffusione di materiale divulgativo, spese per l'organizzazione di riunioni (anche preparatorie e interministeriali), convegni e *workshop*, anche in occasione della Conferenza degli Addetti Scientifici, della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo e della Giornata Italiana dello Spazio, spese di ospitalità collegate all'accoglienza di delegazioni e rappresentanti stranieri e spese di missione (in Italia e all'estero) nell'ambito dell'organizzazione di eventi promossi dall'Ufficio IX per i fini sopra descritti, nonché di pubblicazioni scientifiche e tecnologiche straniere ed italiane.
- Nell'ambito degli Accordi bilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, tramite l'Ufficio IX, assegna inoltre contributi a programmi che favoriscano la mobilità dei ricercatori. A tal fine, l'Ufficio IX negozia con la controparte estera gli ambiti e i termini di attuazione dell'Accordo, pervenendo alla redazione di un avviso congiunto per la raccolta di progetti bilaterali di ricerca da finanziare in modalità da definire con la controparte. Le proposte pervenute a seguito della scadenza dell'avviso sono oggetto di un'apposita istruttoria condotta, in un primo momento, da ciascuna delle due Parti dell'Accordo bilaterale a livello nazionale. Al termine di tale fase, le due Parti, possibilmente convocando una riunione della Commissione Mista istituita dall'Accordo, selezionano i progetti finanziabili. Gli esiti del negoziato tra le due Parti sono verbalizzate in un Protocollo o Programma Esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale (comprensivo della lista dei progetti finanziabili nell'arco di tempo indicato dalle due Parti) costituente la base di riferimento per l'erogazione dei finanziamenti alla mobilità dei ricercatori attraverso il capitolo 2317.

Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente Decreto si applica all'Ufficio IX, relativamente alla gestione delle risorse di cui al capitolo 2317, nell'ambito delle rispettive dotazioni annuali. Il Responsabile delle procedure e dei correlati controlli è il Capo Ufficio.

Art. 2. Destinatari delle spese

I contributi possono essere assegnati a ricercatori appartenenti ad enti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti di diritto privato italiani (purché senza fini di lucro) che intendano svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica ed abbiano presentato richieste ricevibili ai sensi degli avvisi pubblicati dall'Ufficio IX.

Art. 3. Procedure per l'assegnazione di contributi a progetti di mobilità dei ricercatori

- Sulla base di quanto previsto nei Protocolli Esecutivi di riferimento, i progetti di scambio di ricercatori in essi inseriti hanno accesso alle seguenti tipologie di finanziamento: la Parte inviante copre o rimborsa le spese di viaggio a/r dei ricercatori in missione; la Parte ospitante finanzia le spese di soggiorno. La copertura assicurativa è, di norma, garantita dalla Parte ospitante, oppure dall'Istituzione di appartenenza del ricercatore. Il numero di viaggi per anno, la durata dei soggiorni di ricerca e tutte le disposizioni generali che regolano lo scambio dei ricercatori sono stabiliti da ciascun Protocollo Esecutivo di riferimento.

- Sul piano procedurale, il ricercatore straniero che intenda recarsi in Italia presenta domanda all'Ufficio IX esclusivamente tramite il portale raggiungibile all'indirizzo <https://ricercatori.esteri.it/>.
- Il formulario va compilato almeno 35 giorni prima dell'inizio previsto del soggiorno. Sono previsti due tipi di soggiorno: il soggiorno breve, della durata massima di 11 giorni (da 1 a 11 giorni, secondo quanto specificato nel relativo Protocollo Esecutivo) ed il soggiorno lungo (da 11 a 30 giorni, secondo quanto specificato nel relativo Protocollo Esecutivo). Ove il Protocollo Esecutivo preveda più soggiorni, brevi e lunghi, per ciascun anno di durata del progetto, tali soggiorni possono essere concentrati e svolti da un unico ricercatore, purché il numero totale dei giorni di missione non superi l'ammontare massimo stabilito dal Protocollo Esecutivo. Il richiedente deve indicare il numero di giorni e la data di inizio del soggiorno. L'accoglimento delle domande è subordinato alla disponibilità di fondi.
- Il ricercatore la cui domanda sia stata accolta riceve per e-mail, circa un mese prima dell'inizio della missione, la lettera di autorizzazione al soggiorno. Nella lettera è specificato l'ammontare del compenso spettante quale contributo forfettario onnicomprensivo: € 99 al giorno per i primi 10 giorni (fino a un massimo € 990 o € 1.028 per i soggiorni brevi, secondo la durata prevista dal Protocollo Esecutivo) e € 38 al giorno dall'11° al 30° giorno fino a un massimo di € 1.750 per i soggiorni lunghi. Per soggiorni condotti in un'unica soluzione, gli importi giornalieri restano invariati, per un massimo di € 2.740. In considerazione dell'aumento del costo della vita registrato in Italia nell'ultimo anno, tali importi sono applicati da oggi a tutti i Protocolli Esecutivi attualmente in vigore, oltre che a quelli di prossima sottoscrizione. Nella stessa lettera è indicata la Tesoreria Provinciale presso la quale il ricercatore potrà riscuotere l'importo, previa esibizione di un valido documento di identità.
- Ogni mandato di pagamento per importi superiori a € 1.000 è pubblicato sul sito istituzionale del MAECI secondo quanto stabilito dalla normativa (art. 23, 26 e 27 D. Lgs. n. 33/13).
- Anche i ricercatori italiani che intendano svolgere una missione all'estero devono presentare richiesta all'Ufficio IX esclusivamente attraverso il sopra indicato portale, almeno 35 giorni prima della data prevista per la partenza. Per motivi contabili i viaggi non possono avere luogo prima della fine di febbraio e devono concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella domanda il richiedente deve indicare la durata del soggiorno, la data di partenza dall'Italia e la data di ritorno. L'accoglimento delle domande è subordinato alla disponibilità di fondi. L'acquisto del biglietto è effettuato dall'Ufficio IX, oppure possono essere rimborsati biglietti acquistati personalmente nei limiti del massimo onere rimborsabile stabilito sulla base del preventivo dell'Agenzia di viaggi di riferimento di questo Ministero. Dopo aver presentato la domanda on-line, i ricercatori sono contattati dall'Ufficio IX circa un mese prima della data di partenza, per procedere all'acquisto del biglietto.
- In considerazione dei costi elevati dei voli di lunga percorrenza, e in accordo con gli orientamenti governativi volti al contenimento della spesa pubblica, si ritiene necessario, a decorrere dal 1° gennaio 2025, tornare a quanto disposto dal precedente Decreto 3600/2539 del 22 luglio 2021 che consentiva l'acquisto di biglietti esclusivamente in classe economy, mantenendo tuttavia – per maggior flessibilità di gestione – l'opzione aggiuntiva del rimborso dei titoli di viaggio acquistati direttamente dai ricercatori come introdotta dal successivo Decreto 3700/2508 del 23 giugno 2023. Tale misura permetterà di avere una maggiore disponibilità di fondi sul capitolo di spesa dedicato e di poter soddisfare un numero potenzialmente maggiore di richieste di mobilità, anche in vista della firma di nuovi Protocolli Esecutivi.
- Ove il contesto internazionale implichi restrizioni agli spostamenti e alla realizzazione delle attività, si rende necessario ammettere le seguenti, ulteriori tipologie di spesa:
 - spese per organizzazione di webinar, registrazione, traduzione e diffusione di brevi video o corsi online;

- spese per pubblicazioni o traduzioni legate ai risultati del progetto;
- spese per l'iscrizione a convegni.

Tali spese sono rimborsate all'Ente di appartenenza dei ricercatori, previa autorizzazione dell'Ufficio IX di questa Direzione Generale e dietro presentazione di fattura.

Art. 4. Obblighi di pubblicità e trasparenza

L'aggiornamento del sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presidono alla gestione del capitolo 2317 è a cura dell'Ufficio IX.

I Protocolli Esecutivi sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI.

Roma,

Vice Direttore Generale
Min. Plen. Giuseppe Pastorelli

Firmato Digitalmente da/Signé
GIUSEPPE PASTORELLI
In Data/On Date:
venerdì 17 gennaio 2025 15:50:32